



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 06-11-2025**

**Messaggio n. 3339**

OGGETTO: **Aggiornamento dichiarazione "de minimis" per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento**

Con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall'Istituto nell'ambito del regime "de minimis", i regolamenti comunitari attualmente vigenti sono i seguenti:

- regolamento (UE) 2023/2831 (pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- regolamento (UE) 1408/2013 (pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- regolamento (UE) 717/2014 (pubblicato nella G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- regolamento (UE) 2023/2832 (pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

In relazione a tali regolamenti e alle successive modifiche, i massimali di aiuto concedibili nel triennio [\[1\]](#) risultano così fissati:

- regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale) - EUR 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) - EUR 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura) - EUR 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo) - EUR 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.

Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di EUR 100.000 previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di EUR 300.000 di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

Si evidenzia altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all'impresa unica<sup>[2]</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti "*de minimis*", si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.

Rilevato che per i moduli di domanda "*de minimis*" gestiti tramite il "Portale delle Agevolazioni" sono state già effettuate le modifiche previste per l'adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell'aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (si rinvia, ad esempio, all'incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della nuova assicurazione sociale per l'impiego NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" è reperibile sul portale dell'INPS [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo alla sezione "Moduli", nella categoria "Aziende e Contributi", digitando nel campo "Ricerca libera" il codice "SC105".

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

---

[1] Il triennio di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto. Il triennio di riferimento per il regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

[2] Per "impresa unica" deve intendersi l'insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.